



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio VI DGISAN – Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0000765-P-13/01/2016



**Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome**

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

USMAF

**Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**

**Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute**
SRM29424@pec.carabinieri.it

Federalimentare
presidenza@federalimentare.it

Federchimica
federchimica@federchimica.it

Federdistribuzione
info@federdistribuzione

CNA Alimentare
cna.presidenza@cert.cna.it

Federsalus
federsalus@pec.federsalus.it

Associazioni consumatori

All'ufficio III ex DGPREV

**Agli Uffici II, III, IV, V, VIII ex
DGSAN**

All' Ufficio VIII DGSAN

**OGGETTO: Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n. 872/2012.
Chiarimenti**

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto del 16 ottobre 2015 con la quale si comunicava la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del **regolamento UE n.2015/1760** recante modifica dell'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117).

Lo stesso provvedimento, all'articolo 2, aveva previsto periodi di transizione per gli alimenti contenenti tale sostanza e che erano stati immessi sul mercato o spediti da Paesi terzi prima dell'entrata in vigore, fissata il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 3 ottobre 2015. Sull'argomento sono pervenute richieste di chiarimento in merito all'applicazione del regolamento sopra citato anche alle "miscele di aromi" e/o ai "semilavorati", già prodotti alla data di entrata in vigore e detenuti in magazzino per la vendita ad altro operatore alimentare.

Le "miscele di aromi" ed i prodotti semilavorati, destinati all'industria alimentare, sono "alimenti" nel senso che sono destinati ad essere ingeriti da essere umani e quindi rientrano nella definizione di cui al regolamento CE n.178/2002. Al riguardo la scrivente Direzione generale, su conforme parere della Commissione europea, ritiene che tuttavia, *tali "miscele di aromi" e prodotti semilavorati sono destinati ad essere ingeriti esclusivamente se inclusi in prodotti alimentari finiti. Gli aromi non sono destinati ad essere consumati direttamente (art.3 del regolamento (CE) n.133/2008) e questo si applica anche alle miscele di aromi.*

*Pertanto nessun alimento al quale venga aggiunta la sostanza aromatizzante numero FL 05.117 o una miscela di aromi che la contiene può essere prodotto a partire dal 3 ottobre 2015. Al contempo la stessa sostanza e le relative miscele alle quali sia stata aggiunta **non possono essere commercializzate né utilizzate a partire dalla medesima data: 3 ottobre 2015.***

Soltanto le scorte di alimenti ai quali è stata aggiunta la sostanza FL05.17 prima del giorno di entrata in vigore possono rimanere sul mercato fino al termine di conservazione o alla data di vendita raccomandata. Le scorte della sostanza in questione e anche le miscele di aromi alle quali è aggiunta non possono essere utilizzate per la produzione di alimenti (vale a dire alimenti composti, alimenti cui è stata aggiunta la sostanza, alimenti cui sono state aggiunte miscele di aromi contenenti la sostanza) e, di conseguenza, le miscele di aromi non possono essere utilizzate in pratica dal giorno di entrata in vigore del regolamento UE n.2015/1760.

Ciò premesso si invitano le Amministrazioni e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota che verrà inserita sul sito web del Ministero della salute nella sezione dedicata agli aromi alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato Giuseppe Ruocco